

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_Factoring	Rel. 04
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	17 Novembre 2021
	FOGLIO INFORMATIVO FACTORING PRO-SOLUTO E PRO-SOLVENDO (ACQUISTOCREDITI)	Fine esercizio:	

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**
 Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**
 Telefono: **06.68976.1** Fax: **06.68300129**
 Sito internet: www.bancafucino.it
 E-mail: info@bancafucino.it
 Codice ABI: **03124**
 Iscritta all'albo delle Banche: n. **5640**
 Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca
 Numero REA: n. **1458105**
 Codice fiscale, P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE BANCA

Nome e Cognome / Ragione Sociale:
 Sede:
 Telefono e E-mail:
 Iscrizione ad Albi o elenchi:
 Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenchi:
 Qualifica:

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____

(firma del cliente)

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

CHE COS'È IL FACTORING

Il factoring (acquisto di crediti) è un contratto con il quale la Banca ("Factor" o "Cessionario") acquista e gestisce i crediti sorti e/o che sorgeranno (anche crediti futuri), vantati dal Cedente (o "Cliente") nei confronti di uno o più debitori.

La Banca, previa sottoscrizione da parte del cedente di una separata convenzione, potrà erogare l'anticipazione, in tutto o in parte dei crediti ceduti. Il contratto di factoring è regolato dalla Legge 52/91 e dal Codice Civile.

Salvo diverso accordo le modalità operative prevedono la comunicazione al debitore ceduto dell'intervenuta cessione dei crediti al Factor.

Eventuali varianti alle condizioni generali del contratto di factoring, anche in relazione a particolari settori merceologici, specifiche tipologie di crediti ceduti o a esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifici contratti o appendici alle condizioni generali del contratto di factoring.

FACTORING PRO-SOLUTO

Operazione di factoring con assunzione, da parte della Banca, del rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti dei plafond di credito concordati con il cedente per ciascun debitore, con la possibilità – da parte di quest'ultimo - di ottenere, in tutto o in parte, l'anticipazione del corrispettivo dei crediti ceduti.

L'acquisto dei crediti può essere o meno comunicato ai debitori ceduti.

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla Banca la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

FACTORING PRO-SOLUTO CON ACQUISTO A TITOLO DEFINITIVO (ATD)

Il Factoring Pro Solutum ATD ha caratteristiche tali da consentire al Cliente la cancellazione (derecognition) dei crediti ceduti dal proprio bilancio. Ciò presuppone che la struttura del prodotto sia in linea con i dettami dell'IFRS9.

Il Factoring pro soluto ATD è rivolto a società di medio/grandi dimensioni, quotate in borsa o facenti capo a gruppi multinazionali, i cui bilanci sono soggetti ai principi contabili IAS (IFRS9) che desiderano ottimizzare la gestione della tesoreria e migliorare i propri indicatori di bilancio, tramite la Cessione a titolo definitivo dei crediti (Pro-Solutum) e la conseguente possibilità di stornare dal proprio bilancio le attività finanziarie cedute (derecognition).

Le operazioni in regime di pro-solutum con strutture contrattuali IAS compliant (IFRS9) formano oggetto di specifici contratti che tengono conto delle esigenze di personalizzazione del servizio e di finanziamento.

Il corrispettivo dei crediti viene di norma determinato tramite la formula dello sconto, decurtando, quindi, dal corrispettivo della Cessione, l'ammontare delle commissioni e degli interessi

Principali rischi (generici e specifici)

Il Cedente garantisce la certezza, liquidità ed esigibilità a scadenza dei Crediti e assume le obbligazioni previste dal contratto.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_Factoring	Rel. 04
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	17 Novembre 2021
	FOGLIO INFORMATIVO FACTORING PRO-SOLUTO E PRO-SOLVENDO (ACQUISTOCREDITI)	Fine esercizio:	

L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni o la violazione delle dichiarazioni e garanzie prestate nel contratto comporta, in via di principio: (i) la risoluzione della cessione e legittima la Banca a richiedere la restituzione delle somme pagate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, maggiorati gli interessi contrattualmente previsti; e (ii) l'obbligo del Cedente di indennizzare e manlevare la Banca in relazione ad ogni perdita, danno, costo o spesa, subiti dalla Banca a causa di tale inadempimento o violazione. Nel corso del rapporto il Corrispettivo di nuovi crediti può variare in funzione della tipologia di credito, delle condizioni della controparte cedente e del debitore ceduto.

FACTORING PRO-SOLVENDO

Operazione di factoring in cui il rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti dei plafond di credito concordati con il cedente per ciascun debitore, rimane in capo al Cedente, con la possibilità da parte di quest'ultimo di ottenere, in tutto o in parte, l'anticipazione del corrispettivo dei crediti ceduti.

Principali rischi (generici e specifici)

Il Cedente garantisce la certezza, liquidità ed esigibilità a scadenza dei Crediti e assume le obbligazioni previste dal contratto.

Il Cedente, nello specifico, garantisce la solvibilità dei debitori ceduti, pertanto il mancato pagamento dei crediti a scadenza comporterà la restituzione da parte del Cedente delle somme erogate quale anticipazione del corrispettivo dei crediti ceduti, maggiorate delle spese e degli interessi contrattualmente previsti.

L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni o la violazione delle dichiarazioni e garanzie prestate nel contratto comporta, in via di principio: (i) la risoluzione della cessione e legittima la Banca a richiedere la restituzione delle somme pagate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, maggiorati gli interessi contrattualmente previsti; e (ii) l'obbligo del Cedente di indennizzare e manlevare la Banca in relazione ad ogni perdita, danno, costo o spesa, subiti dalla Banca a causa di tale inadempimento o violazione. Nel corso del rapporto il Corrispettivo di nuovi crediti può variare in funzione della tipologia di credito, delle condizioni della controparte cedente e del debitore ceduto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

I valori indicati non comprendono eventuali oneri reclamati da terzi.

DESCRIZIONE DELLA CONDIZIONE PRODOTTO PRO-SOLUTO	VALORE CONDIZIONE MASSIMA
COMM.NI FLAT	
Commissione di gestione flat	3%
Commissione garanzia acquisto	5%
COMM.NI PERIODICHE	
Commissione di gestione (base mensile o frazione di mese)	1%
Commissione pro soluto (base mensile o frazione di mese)	2%
COMM.NI PLUS FACTORING	
Commissione plus factoring (base mensile o frazione di mese)	1%
GG/SPESE INCASSO RD	
Giorni valuta per incassi a mezzo bonifico bancario	30 G.L.
GG/SPESE INCASSO RIBA	
Spese Incasso Ri.Ba.	5,00 €
Spese Insoluti Ri.Ba.	10,00 €
Spese Richiamo Ri.Ba.	10,00 €
SPESE AFFIDAMENTO	
Spese di istruttoria e registrazione contratto	5.000,00 €
Spese di valutazione per debitore (richieste, rinnovi, aumenti, riduzioni, sospensioni, revoche)	250,00 €
SPESE GESTIONE DOCUMENTI	
Spese di Handling per fattura	15,00 €
Spese di Handling per distinta	60,00 €
Spese per invio di comunicazioni periodiche a mezzo servizio postale	0,45 €

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_Factoring	Rel. 04
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	17 Novembre 2021
	FOGLIO INFORMATIVO FACTORING PRO-SOLUTO E PRO-SOLVENDO (ACQUISTOCREDITI)	Fine esercizio:	

Spese per notifica cessione, atti ricognitivi e/o rettificativi a mezzo servizio postale	50,00 €
Spese per dichiarazioni prodotto ad uso dei revisori contabili (per ciascuna dichiarazione)	250,00 €
Spese per notifica cessione, atti ricognitivi e/o rettificativi a mezzo posta elettronica (E-mail o PEC)	0,00 €
Spese per invio di comunicazioni periodiche a mezzo posta elettronica (E-mail o PEC)	0,00 €
Spese per notifica cessione, atti ricognitivi e/o rettificativi a mezzo ufficiale giudiziario	100,00 €
BONIFICI	
Spese bonifico	20,00 €
Giorni valuta per Bonifici a cedente	15 G.L.
MATURITY	
Giorni valuta accredito salvo buon fine Ri.Ba.	20 G.L.
TASSO D'INT.A CARICO CEDENTE	
Tasso di acquisto (base annua)	6,5 %

DESCRIZIONE DELLA CONDIZIONE PRODOTTO PRO-SOLVENDO	VALORE CONDIZIONE MASSIMA
COMM.NI FLAT	
Commissione di gestione flat	3%
COMM.NI PERIODICHE	
Commissione di gestione (base mensile o frazione di mese)	1%
Commissione pro soluto (base mensile o frazione di mese)	2%
COMM.NI PLUS FACTORING	
Commissione plus Factoring (base mensile o frazione di mese)	1%
COMM.NI FINANZIARIE	
Commissione flat sui crediti futuri	1 %
GG/SPESE INCASSO RD	
Giorni valuta per incassi a mezzo bonifico bancario	30 G.L.
GG/SPESE INCASSO RIBA	
Spese Incasso Ri.Ba.	5,00 €
Spese Insoluti Ri.Ba.	10,00 €
Spese Richiamo Ri.Ba.	10,00 €
SPESE AFFIDAMENTO	
Spese di istruttoria e registrazione contratto	5.000,00 €
Spese di valutazione per debitore (richieste, rinnovi, aumenti, riduzioni, sospensioni, revoche)	250,00 €
SPESE GESTIONE DOCUMENTI	
Spese di Handling per fattura	15,00 €
Spese di Handling per distinta	60,00 €
Spese per invio di comunicazioni periodiche a mezzo servizio postale	0,45 €
Spese per notifica cessione, atti ricognitivi e/o rettificativi a mezzo servizio postale	50,00 €
Spese per dichiarazioni prodotto ad uso dei revisori contabili (per ciascuna dichiarazione)	250,00 €
Spese per notifica cessione, atti ricognitivi e/o rettificativi a mezzo posta elettronica (E-mail o PEC)	0,00 €

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_Factoring	Rel. 04
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	17 Novembre 2021
	FOGLIO INFORMATIVO FACTORING PRO-SOLUTO E PRO-SOLVENDO (ACQUISTOCREDITI)	Fine esercizio:	

Spese per invio di comunicazioni periodiche a mezzo posta elettronica (E-mail o PEC)	0,00 €
Spese per notifica cessione, atti ricognitivi e/o rettificativi a mezzo ufficiale giudiziario	100,00 €
BONIFICI	
Spese bonifico	20,00 €
Giorni valuta per Bonifici a cedente	15 G.L.
MATURITY	
Giorni valuta accredito salvo buon fine Ri.Ba.	20 G.L.
TASSO D'INT.A CARICO CEDENTE	
Tasso di interesse posticipato	6,20 %

Nota sui Tassi:

in caso di indicazione di un tasso composto da Base + spread il valore della condizione è: EURIBOR 3 MESI CON FLOOR + %spread

(a) per tasso Euribor si intende il tasso interbancario lettera del mercato monetario Euro determinato giornalmente dalla Federazione bancaria Europea come media aritmetica dei tassi lettera forniti da un gruppo di primarie banche di riferimento, rilevato sul Circuito Reuters (o su qualunque altra pagina od altro circuito che dovesse in futuro sostituire tale pagina o tale circuito) e pubblicato giornalmente dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" ovvero dai principali quotidiani nazionali;

(b) il tasso Euribor sarà rilevato con valuta del 1° giorno del mese solare per il primo periodo di maturazione di interessi e con valuta del primo giorno lavorativo di inizio di ciascun periodo di interessi per ciascuno dei successivi periodi; il tasso Euribor utilizzato sarà quello con divisore 365;

(c) In caso di parametro di indicizzazione con floor, il tasso minimo applicabile è pari allo spread, perciò qualora il parametro di indicizzazione assuma valori negativi verrà applicato lo spread contrattualmente previsto.

ONERI FISCALI APPLICATI AL CONTRATTO	
Imposta di bollo	16,00 €
Imposta di registro dovuta in misura fissa ed in termine fisso, se l'atto è fatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata	200,00 €

La **valuta delle note di credito** sarà pari alla valuta dell'accredito corrispettivo.

Il **Tasso di Mora** applicato non sarà superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 Marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura).

Le **spese di recupero bolli** saranno addebitate a norma di legge.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art.2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali della Banca o sul sito internet della Banca stessa www.bancafucino.it

Sul sito internet della Banca è inoltre consultabile la Guida pratica "La Centrale dei rischi in parole semplici".

RECESSO DAL CONTRATTO

Il contratto è stipulato a tempo indeterminato e ciascuna delle Parti potrà esercitare la facoltà di recesso dandone comunicazione all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso. Il recesso avverrà senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto.

Il recesso esercitato secondo quanto sopra indicato non avrà effetto retroattivo e non pregiudicherà la validità e l'efficacia degli Atti di Cessione già stipulati tra le Parti e delle Cessioni ivi connesse, ai quali continueranno ad applicarsi integralmente tutte le previsioni di cui ai relativi Documenti Factoring.

Se la Banca dovesse modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 118 del TUB, dovrà darne comunicazione al Cedente fornendo un preavviso minimo di due mesi rispetto alla data di applicazione della modifica, mediante apposita comunicazione, recante l'evidenziazione della formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto". Il Cedente avrà la facoltà di recedere, senza penalità e senza spese, entro la data prevista per l'applicazione della modifica. In tali casi di recesso la liquidazione del rapporto dovrà essere effettuata alle condizioni precedentemente in essere. La modifica si intenderà approvata qualora il Cedente non receda nel termine sopra indicato.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il recesso dal contratto determina la chiusura del rapporto che il Cessionario sarà tenuto ad eseguire entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data in cui non vi saranno più in essere adempimenti contrattuali a carico del Cliente.

RECLAMI

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all'unità **Internal Audit** della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_Factoring	Rel. 04
	FOGLIO INFORMATIVO FOGLIO INFORMATIVO FACTORING PRO-SOLUTO E PRO-SOLVENDO (ACQUISTOCREDITI)	Aggiornato al: Fine esercizio:	17 Novembre 2021

presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca. La Guida relativa all'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca in formato cartaceo e può essere trasmessa in formato elettronico su richiesta del Cliente; tale Guida può essere anche consultata sul sito internet della Banca stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA

Cedente	La persona fisica o giuridica, cliente della Società di Factoring, cioè la controparte del contratto di factoring
Debitore	La persona fisica o giuridica tenuta ad effettuare al Cedente il pagamento di uno o più crediti
Credito	Indica: <ul style="list-style-type: none"> • crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Cedente nell'esercizio dell'impresa ed in generale ogni somma che il Cedente abbia diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale altro titolo; • quanto il Cedente ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
Cessione	Il negozio giuridico mediante il quale il Cedente trasferisce alla Società di Factoring i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti, in cambio del corrispettivo. Alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre nel caso dei crediti indicati sub b) si applicano gli artt. 1260 e ss. del codice civile.
Spese handling	Spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI	FI_Factoring	Rel. 04
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	17 Novembre 2021
	FOGLIO INFORMATIVO FACTORING PRO-SOLUTO E PRO-SOLVENDO (ACQUISTOCREDITI)	Fine esercizio:	

Commissioni	<p>Indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte della società di Factoring del rischio di mancato pagamento dei Debitori Ceduti e/o per la concessione ai Debitori di proroghe di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato; • commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della cessione dei crediti sul loro ammontare; • commissione di plusfactoring: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento.
Commissioni pro soluto	Corrispettivo spettante alla Banca per l'assunzione del rischio di insolvenza sul debitore ceduto, calcolata sul valore nominale dei crediti ceduti al netto/lordo note credito sorti in presenza plafond pro soluto.
Commissione su crediti futuri	Corrispettivo spettante alla Banca per il finanziamento di crediti non ancora sorti derivanti da contratti già formalizzati e sottoscritti calcolata sull'importo del contratto in termini percentuali.
Tasso di acquisto	Tasso (fisso o variabile) calcolato su base annua dato dalla somma di un Parametro di Indicizzazione e lo Spread contrattualmente stabilito, liquidato alla data di Pagamento del Corrispettivo del Credito Ceduto, applicato al valore nominale dei crediti acquistati.
Valuta	Indica la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dei mutui e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Tasso di mora	Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Reclamo	Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.
Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria)	Ordine di incasso di crediti disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest'ultima trasmesso alla banca del pagatore, che provvede all'invio di avviso.